

# LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

## A.A. 2017-18

Prof. Arch. Daniela Ladiana

La gestione della sicurezza degli impianti sportivi



# Definizione di impianto sportivo

**Impianto sportivo** (art. 1, Decreto Ministeriale 18.03.1996) - Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive **e non solo**.

**L'impianto sportivo comprende:**

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto.



# Caratteristica della *polifunzionalità* dell'impianto sportivo



«Credo che lo stadio sia oggi un simbolo della civitas. In passato lo sono stati il municipio, la sala dei congressi, la biblioteca, il museo; adesso il simbolo della città è lo stadio. Esprime una grande carica di energia». Con queste parole l'architetto Peter Eisenman evidenzia come **stia cambiando il ruolo della tipologia "Stadio"** (ma anche l'impianto sportivo in genere) all'interno del processo evolutivo della città contemporanea. La crescita urbana punta oggi alla ricerca – o alla riscoperta – di nuovi e diversi centri di attrazione, di luoghi mutevoli e non statici, capaci di offrire contemporaneamente una **molteplicità di eventi e di servizi**. Oggi gli stadi sono concepiti come veri e propri luoghi di incontro e aggregazione sociale. Per questo devono funzionare diversi fattori, come trasporti, sicurezza, piano economico e sociale ecc.


# LA SICUREZZA IN UN IMPIANTO SPORTIVO DEVE ESSERE ORGANIZZATA IN RIFERIMENTO AL SOGGETTI DESTINATARI:

- ❑ **Safety** – pianificazione e gestione della sicurezza degli addetti ai lavori.
- ❑ **Security** – gestione della pubblica sicurezza incolumità di tutti gli utenti dell'impianto.
- ❑ **Emergency** – gestione delle emergenze, di grandi eventi come terremoti, alluvioni, incendi ecc.

# LA SICUREZZA IN UN IMPIANTO SPORTIVO DEVE ESSERE ORGANIZZATA IN RIFERIMENTO AL :

- ❑ PROCESSO DI **COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**
- ❑ PROCESSO DI **ESERCIZIO E GESTIONE DEGLI EDIFICI**
- ❑ PROCESSO DI **ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI**

La sicurezza negli impianti sportivi può essere considerata come composta da tre aspetti distinti, ma strettamente correlati fra loro che hanno la finalità di garantire la sicurezza delle diverse tipologie di soggetti (addetti, pubblico e praticanti)



# IMPIANTO SPORTIVO

LUOGO DI LAVORO

LUOGO PUBBLICO PER SPETTACOLI

LUOGO DI PRATICA SPORTIVA

CANTIERE in fase di realizzazione dell'impianto

D.Lgs. 81/2008

Norme antincendio, pubblica sicurezza, etc.

Norme CONI/FSN

Titolo IV D.Lgs. 81/2008

**DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI 18/03/1996, mod. DM 06/06/2005**  
Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

**SICUREZZA DI CHI?**



**PERSONE**



**RISPETTO A COSA?**

**NON SOLO ADDETTI  
AI LAVORI, MA ANCHE  
FREQUENTATORI,  
OSPITI, VISITATORI,  
ETC.**

**AMBIENTE DI LAVORO**

**Strutture & spazi**

**Impianti & attrezzature**



**EDIFICI**

## I CRITERI FONDAMENTALI SONO 2:

1. NON ESISTE UNA CONDIZIONE STATICA DI SICUREZZA ASSOLUTA E GARANTITA, MA UN GRADUALE PROGRESSO VERSO UNA MAGGIORE SICUREZZA → **CONCEZIONE DINAMICA DELLA SICUREZZA**
2. E' NECESSARIO IL PIU' AMPIO CONVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI AZIENDALI



**IL LUBRIFICANTE DEL  
PROCESSO E' LA  
CIRCOLAZIONE  
DELL'INFORMAZIONE**

**IL RISULTATO  
COMPLESSIVO E' LA  
DISTRIBUZIONE DELLE  
RESPONSABILITA' A  
TUTTI I LIVELLI**

# I DUE SETTORI DELLA SICUREZZA:

1) LA GESTIONE DELLA SICUREZZA degli addetti ai lavori o degli esterni



LA SICUREZZA E' UN PROCESSO DI GESTIONE CONTINUO

2) LA MESSA A NORMA dell'impianto ovvero la salubrità dell'ambiente di lavoro



LA MESSA A NORMA E' UN DATO OGGETTIVO CHE RIGUARDA L'AMBIENTE DI LAVORO

# MESSA A NORMA

- IMPIANTO ELETTRICO
- USCITE E PORTE DI EMERGENZA
- LUCI DI EMERGENZA
- ACCESSIBILITA' E SERVIZI IGIENICI APPROPRIATI PER I DISABILI
- PAVIMENTAZIONI
- VETRATURE
- PROTEZIONE LAMPADE SALA ATTIVITA' SPORTIVA
- IMPIANTI TECNOLOGICI (LOCALE CALDAIE E LOCALE SERVIZI DI DEPURAZIONE)


# **LE TAPPE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA**

## **(ai sensi del D.Lgs. 81/2008)**

- ELABORAZIONE DEL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)**
- ELABORAZIONE DEL DUVRI (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI)**
- DESIGNAZIONE DEL RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO**
- NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE**
- ELEZIONE DEL RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)**
- INFORMAZIONI E FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA**
- PIANO DI EMERGENZA**
- COSTITUZIONE DELLA SQUADRA DELLE EMERGENZE**
- NOMINA DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**
- REGISTRO DEGLI INFORTUNI**
- REGISTRO DEI CONTROLLI DEI PRESIDI DI SICUREZZA**

# NORME DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il concetto di sicurezza riguarda non solo gli addetti ai lavori, ma anche spettatori, frequentatori, ospiti, visitatori, atleti, e così via ed è per questo che in generale le



# LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

**L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/2008,  
modificato dal D.Lgs. 106/2009, NORMA DI  
RIFERIMENTO IN MATERIA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO, AI LUOGHI  
DEDICATI ALLO SPORT**



# **IL DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008**

*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile*



## **SI COMPONE DI 13 TITOLI E 52 ALLEGATI:**

- ✓ **TITOLO I: PRINCIPI COMUNI – disposizioni generali da applicare a tutti i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**
- ✓ **TITOLI II-XI: DISPOSIZIONI SPECIALI dedicate all'attuazione di fattispecie particolari in materia di salute e sicurezza**
- ✓ **TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE**
- ✓ **TITOLO XIII: DISPOSIZIONI FINALI**

# LE DISPOSIZIONI SPECIALI

- ✓ **TITOLO II:** prescrizioni minime di sicurezza sui luoghi di lavoro
- ✓ **TITOLO III:** uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche
- ✓ **TITOLO IV:** cantieri temporanei o mobili – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
- ✓ **TITOLO V:** segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- ✓ **TITOLO VI:** movimentazione manuale dei carichi
- ✓ **TITOLO VII:** attrezzature munite di videoterminale
- ✓ **TITOLO VIII:** agenti fisici: rumore, vibrazioni, esposizione a campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali
- ✓ **TITOLO IX:** sostanze pericolose: agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto,
- ✓ **TITOLO X:** esposizione ad agenti biologici
- ✓ **TITOLO XI:** protezione da atmosfere esplosive

**IN QUALI LUOGHI DI LAVORO SI  
APPLICANO LE NORME DEL  
D.Lgs. 81/2008?**



**IL D.LGS. 81/2008 SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ,  
PRIVATI E PUBBLICI, E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO**

con alcune eccezioni:

- forze armate e di Polizia;
- dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- servizi di protezione civile;
- strutture giudiziarie, penitenziarie, e quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
- mezzi di trasporto aerei e marittimi.



# **I SOGGETTI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE**

# I SOGGETTI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

**DATORE DI LAVORO  
DIRIGENTI**

**SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE (RSPP + ASPP)**

**MEDICO COMPETENTE**

**PREPOSTI**

**RAPPRESENTANTI DEI  
LAVORATORI  
PER LA SICUREZZA**

**LAVORATORI**

**ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE  
EMERGENZE**

**ADDETTI AL PRIMO  
SOCCORSO**

# CHI E' IL SOGGETTO CHE DEVE GARANTIRE L'ASSOLUTA SICUREZZA DEI LAVORATORI?



**IL DATORE DI LAVORO**  
ovvero il soggetto definito all'art.  
2, comma 1, lettera b)  
D.Lgs. 81/2008

In un impianto sportivo, il datore di lavoro coincide con il soggetto gestore dello stesso, non con il comune di solito proprietario dell'immobile, né con le società sportive, fruitrici dello stesso.

IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L'ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ, **HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL'UNITÀ PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.**

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il **dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale**, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, è dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**CHI E' IL SOGGETTO CHE DEVE GARANTIRE  
L'ASSOLUTA SICUREZZA DEI LAVORATORI?**



**IL DATORE DI LAVORO**

IL **DATORE DI LAVORO** in quanto soggetto al vertice dell'impresa, con **potere direttivo, gerarchico, di controllo e sanzionatorio**, ha **responsabilità** di assicurare la più adeguata protezione del suo personale dipendente, ha un **dovere generale di garantire la sicurezza dei lavoratori**, intesa come integrità psico-fisica degli stessi.

**Il lavoratore ha diritto** ad essere protetto, in virtù del principio *favor prestatoris* che permea tutta la nostra costituzione

art. 32 comma 2 della Costituzione riconosce la salute come fondamentale **diritto dell'individuo** e interesse della collettività.

Art. 42 comma 2 l'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Art. 2087 del Codice Civile stabilisce che l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa sia tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo **la particolarità del lavoro**, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CHI E' IL SOGGETTO CHE DEVE GARANTIRE  
L'ASSOLUTA SICUREZZA DEI LAVORATORI?



**IL DATORE DI LAVORO**

L'imprenditore è pertanto vincolato a svolgere una generale attività di prevenzione dei rischi derivanti dall'ambiente di lavoro e connessi allo specifico processo produttivo svolto dall'impresa.



Il datore di lavoro è il dirigente che ha potere decisionale e di spesa, tuttavia resta fermo il **potere-dovere di controllo**, da parte degli organi al vertice di ciascuna amministrazione.

Un'importante pronuncia della corte di cassazione, inerente la vicenda infortunistica di un dipendente comunale, ha stabilito il dovere del sindaco di sovrintendere agli uffici e alle istituzioni comunali e di vigilare affinché i dirigenti, amministratori, funzionari si attengano ai compiti ed obblighi istituzionali loro demandati.

**IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI SONO TENUTI A VIGILARE  
IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI:**

- PREPOSTI**
- LAVORATORI**
- FABBRICANTI E FORNITORI**
- INSTALLATORI**

**FERMA RESTANDO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEGLI  
STESSI QUALORA LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PREDETTI  
OBBLIGHI SIA ADDEBITABILE UNICAMENTE AGLI STESSI E  
NON SIA RICONTRABILE UN DIFETTO DI VIGILANZA DEL  
DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI.**

**(COMMA 3BIS, ART. 18 D.LGS. 81/2008 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/2009)**

**CHI E' IL SOGGETTO CHE DEVE GARANTIRE  
L'ASSOLUTA SICUREZZA DEI LAVORATORI?**



**IL DATORE DI LAVORO**

Arti. 299 del DLgs 81/2008 afferma che è **equiparato a datore di lavoro** colui il quale, pur sprovvisto di **regolare investitura, eserciti in concreto** i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. L'art. 299 sancisce il principio di effettività e prevede l'ipotesi di esercizio di fatto di **poteri direttivi**.

Questo principio comporta due conseguenze:

- La responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro è legata ai poteri decisionali e di spesa: mancando gli stessi, l'individuazione del soggetto come datore di lavoro non produce alcun effetto ai fini giuridici e di traslazione delle responsabilità.
- La responsabilità degli adempimenti necessari ricade, anche senza regolare investitura, su colui il quale di fatto, quotidianamente, prende le decisioni e gestisce i fondi messi a sua disposizione.

**IL DATORE DI LAVORO E I  
DIRIGENTI  
(ART. 17 E 18 D.LGS. 81/2008)**

**CHE OBBLIGHI HA IL DATORE DI LAVORO,  
OVVERO IL TITOLARE DELL'IMPIANTO SPORTIVO,  
IN MATERIA DI SICUREZZA?**

**2 SONO GLI OBBLIGHI  
FONDAMENTALI:**

- 1. EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DI TUTTI  
I RISCHI CON LA CONSEGUENTE  
ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI;**
- 2. DESIGNARE IL RSPP.**

# ALTRI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO delegabili ai DIRIGENTI (1)



1. **NOMINARE:**
  - IL MEDICO COMPETENTE (MC);
  - I LAVORATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA;
  - I LAVORATORI INCARICATI DEL PRIMO SOCCORSO
2. **NELL'AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITÀ E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E ALLA SICUREZZA;**
3. **FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DPI;**
4. **INVIARE I LAVORATORI ALLE VISITE MEDICHE E RICHIEDERE AL MC L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO;**
5. **INFORMARE, FORMARE E ADDESTRARE I LAVORATORI;**
6. **ELABORARE IL DVR E CONSEGNARNE TEMPESTIVAMENTE COPIA, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, AL RLS, SU RICHIESTA DI QUESTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE; IL DOCUMENTO DEVE ESSERE CONSULTATO ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA;**
7. **PRENDERE PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E L'AMBIENTE ESTERNO;**
8. **CONSULTARE IL RLS;**
9. **NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITÀ DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO;**

## (SEGUE.....)

10. **CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS), L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE;**
11. **COMUNICARE ALL'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). I DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO DI ALMENO 1 G**
12. **NELLE UNITÀ PRODUTTIVE CON PIÙ DI 15 LAVORATORI, CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA;**
13. **AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE;**
14. **COMUNICARE ANNUALMENTE ALL'INAIL I NOMINATIVI DEI RLS.**

# LA DELEGA DI FUNZIONI

**LA DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, OVE NON ESPRESSAMENTE ESCLUSA, È AMMESSA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI:**

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data **adeguata e tempestiva pubblicità**.


La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

## **LA DELEGA DELLA DELEGA .....**

**Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni previste.**

**La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. (novità D.lgs. 106/09)**

# ALTRI 2 OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO:




- **PREDISPORRE** A CURA DEL TITOLARE, OVVERO DELLA SOCIETÀ UTILIZZATRICE **PER IMPIANTI CON OLTRE 10.000 PERSONE, IL PIANO DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**. TALE PIANO DEVE CONTEMPLARE, OLTRE CHE LE PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI ESERCIZIO IMPARTITE DALLA **COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**, ANCHE ALTRI ASPETTI SPECIFICI PER LA GESTIONE ORDINARIA ED IN EMERGENZA DELL'IMPIANTO;
- **ISTITUIRE UN REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI**, OVE ANNOTARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED I CONTROLLI RELATIVI ALLA VERIFICA DI EFFICIENZA E DI FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI, DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI CON SPECIFICA FUNZIONE DI SICUREZZA ANTINCENDIO.

## IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE....

- ❑ ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;
- ❑ INFORMARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;
- ❑ ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO.

**IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE  
AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
E AL MEDICO COMPETENTE  
INFORMAZIONI IN MERITO A:**

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi ai rischi per la salute della popolazione e verso l'ambiente esterno e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



# IL LAVORATORE

(ART. 20 D.LGS. 81/2008)

# CHI E' IL DESTINATARIO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA?

**OGNI LAVORATORE**  
ovvero il soggetto definito all'art.  
2, comma 1, lettera a)  
D.Lgs. 81/2008



**PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE, CON ESCLUSIONE DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.**

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società;
- l'associato in partecipazione;
- il tirocinante o lo stagista;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266;
- il volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile;
- il volontario che effettua il servizio civile;
- il lavoratore socialmente utile.

# DAL CANTO SUO, IL LAVORATORE CHE OBBLIGHI HA?

(art. 20 D.Lgs. 81/2008)



**Il lavoratore ha diritto** ad essere protetto , in virtù del principio *favor prestatoris* che permea tutta la nostra costituzione art. 32 comma 2 della Costituzione riconosce la salute come fondamentale **diritto dell'individuo** e interesse della collettività.

- 1) **PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO;**
- 2) **CONTRIBUIRE, INSIEME AI SUPERIORI, ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;**
- 3) **RISPETTARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAI SUOI SUPERIORI;**
- 4) **UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO, LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI, I MEZZI DI TRASPORTO E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, NONCHE' I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MESSI A SUA DISPOSIZIONE;**
- 5) **SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AI SUOI SUPERIORI QUALSIASI EVENTUALE CONDIZIONE DI PERICOLO DI CUI VENGA A CONOSCENZA;**
- 6) **NON RIMUOVERE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO;**
- 7) **NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO DI PROPRIA COMPETENZA OVVERO CHE POSSONO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRI LAVORATORI;**
- 8) **PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO ORGANIZZATI DAL DATORE DI LAVORO;**
- 9) **SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE;**
- 10) **IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, ESPORRE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE PROPRIE GENERALITÀ E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.**



# IL PREPOSTO AZIENDALE

(ART. 19 D.LGS. 81/2008)

**IL D.Lgs. 81/2008 HA INTRODOTTO OBBLIGHI SPECIFICI IN  
MATERIA DI SICUREZZA PER I PREPOSTI....**

**CHI E' UN PREPOSTO  
AZIENDALE?**

**ES. UN CAPO  
TURNO, UN CAPO  
OPERAIO, UN  
CAPO SQUADRA**

**LA DEFINIZIONE E' CONTENUTA ALL'ART. 2,  
COMMA 1, LETTERA e) D.Lgs. 81/2008:**

**persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;**



# CHE OBBLIGHI HA IL PREPOSTO?

(art. 19 D.Lgs. 81/2008)

1. **SOVRINTENDE E VIGILA CHE I SINGOLI LAVORATORI OSSERVINO I LORO OBBLIGHI DI LEGGE, NONCHÉ LE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** E, IN CASO CONTRARIO, INFORMA I SUOI SUPERIORI DIRETTI;
2. **VERIFICA CHE SOLO I LAVORATORI CHE ABBIANO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI ACCEDANO A ZONE CHE LI ESPONGANO A RISCHI GRAVI;**
3. **SEGNALE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO O AL DIRIGENTE LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, NONCHÉ OGNI ALTRA CONDIZIONE DI PERICOLO CHE SI VERIFICHINO DURANTE IL LAVORO, DELLE QUALI VENGA A CONOSCENZA SULLA BASE DELLA FORMAZIONE RICEVUTA;**
4. **FREQUENTA APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE;**
5. **IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO E INEVITABILE:**
  1. RICHIEDE L'OSSERVANZA DELLE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO E DA' ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;
  2. INFORMA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI;
  3. SI ASTIENE, SALVO ECCEZIONI DEBITAMENTE MOTIVATE, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ;



# **IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**(ARTT. 31, 32, 33, 34 D.LGS. 81/2008)**

**IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
E' OBBLIGATORIO IN TUTTE LE AZIENDE,  
dunque anche in un centro sportivo**



**E' COMPOSTO DA UN  
RESPONSABILE E  
ASSISTENTI**

A SECONDA DELLA DIMENSIONE  
AZIENDALE E DEI RISCHI PRESENTI  
SUL LUOGO DI LAVORO



**NON C'E' UN  
VINCOLO  
PARTICOLARE  
CIRCA IL NUMERO  
DEGLI ADDETTI: E'  
UNA VALUTAZIONE  
DISCREZIONALE  
DEL DATORE DI  
LAVORO**

# CHE COMPITI HA IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE?



**E' UN ORGANO DI STAFF DEL DATORE DI LAVORO, CON CUI COLLABORA PER:**

- 1. PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO;**
- 2. ELABORARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E I SISTEMI DI CONTROLLO DI TALI MISURE;**
- 3. PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI;**
- 4. PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, NONCHÉ ALLA RIUNIONE PERIODICA;**
- 5. FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI INERENTI LA SICUREZZA.**

# CHE REQUISITI DEVONO POSSEDERE RSPP E ASPP?

**E' NECESSARIO POSSEDERE  
UN TITOLO DI STUDIO NON  
INFERIORE AL DIPLOMA DI  
ISTRUZIONE SECONDARIA  
SUPERIORE**



**UN ATTESTATO DI FREQUENZA,  
CON VERIFICA  
DELL'APPRENDIMENTO, A  
SPECIFICI CORSI DI  
FORMAZIONE ADEGUATI ALLA  
NATURA DEI RISCHI PRESENTI  
SUL LUOGO DI LAVORO E  
RELATIVI ALLE ATTIVITA'  
LAVORATIVE.**




**LE CAPACITA' ED I REQUISITI  
PROFESSIONALI DI RSPP E ASPP  
INTERNI O ESTERNI  
DEVONO ESSERE ADEGUATI  
ALLA NATURA DEI RISCHI PRESENTI  
SUL LUOGO DI LAVORO E ALLE  
ATTIVITA' LAVORATIVE.**

**SPECIFICI CORSI DI  
AGGIORNAMENTO A  
CADENZA  
QUINQUENNALE**

**IL DATORE DI LAVORO CHE INTENDE SVOLGERE PERSONALMENTE IL  
COMPITO DI RSPP DEVE FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE, DI  
DURATA MINIMA DI 16 ORE E MASSIMA DI 48 ORE, ADEGUATI ALLA  
NATURA DEI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI ALLE  
ATTIVITÀ LAVORATIVE.**

# REQUISITI RSPP E ASPP



**ADEGUATI ALLA NATURA  
DEI RISCHI PRESENTI ED  
ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE**

**RSPP**

**•DIPLOMA DI SCUOLA  
SECONDARIA SUPERIORE  
•ATTESTATO CORSO DI  
FORMAZIONE di 64 ore – ATECO  
9 (di cui 28 ore modulo A, 12 ore  
modulo B e 24 ore modulo C)**

**ASPP**

**•DIPLOMA DI SCUOLA  
SECONDARIA SUPERIORE  
•ATTESTATO CORSO DI  
FORMAZIONE DI 40 ore –  
ATECO 9 (moduli A e B)**

**+ obbligo di aggiornamento a  
cadenza quinquennale**

**IL DATORE DI LAVORO PUO' ORGANIZZARE IL SERVIZIO IN 3 MODI**

**INTERNAMENTE ALL'AZIENDA  
OBBLIGATORIO NEI SEGUENTI  
CASI:**

- aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs.334/99 e succ. mod. ed int., soggette all'obbligo di notifica o rapporto perché vi sono presenti sostanze pericolose;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni in cui sono presenti radiazioni ionizzanti;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

**SVOLGIMENTO  
DIRETTO DA PARTE  
DELLO STESSO  
DATORE DI LAVORO**

presso:

- aziende artigiane ed industriali nel limite dei 30 lavoratori;
- aziende agricole e zootecniche nel limite dei 30 lavoratori;
- altre aziende nel limite dei 200 lavoratori.

**RICORSO A PERSONE O SERVIZI  
ESTERNI**

**obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei requisiti previsti per legge.**



# **LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI**

## **IL MEDICO COMPETENTE**

**(ARTT. 38-42 D.Lgs. 81/2008)**

# **RISCHI PER I QUALI LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE AI LAVORATORI ESPOSTI:**

- Rumore
- Amianto
- Movimentazione manuale dei carichi
- Videoterminali
- Agenti cancerogeni
- Agenti chimici
- Agenti biologici
- Lavoro notturno
- Vibrazioni
- Silice
- Radiazioni ionizzanti

**IN UN IMPIANTO  
SPORTIVO POTREMMO  
AVERE LAVORO  
NOTTURNO,  
MOVIMENTAZIONE  
MANUALE DEI CARICHI  
(ES. ATTREZZATURE  
SPORTIVE), ALTRI DA  
VALUTARE....**

**IN ASSENZA DI TALI RISCHI, NON OCCORRERA'  
PROCEDERE A NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E  
SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA SANITARIA IL  
PERSONALE IMPEGNATO NEL CENTRO SPORTIVO....**

## TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- ❑ **ADDETTO ASSEMBLAGGIO** (ESPOSIZIONE A RUMORE, MMC, CTD, SALDATURA SN-PB. RUMORE. VIBRAZIONI)
- ❑ **ALIMENTARISTA** (MMC, ESPOSIZIONE A SENSIBILIZZANTI, AGENTI BIOLOGICI)
- ❑ **ASSISTENTI ALLA POLTRONA** (ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, ALLERGIE AL LATTICE)
- ❑ **AUTISTI, CAMIONISTI** (POSTURA E MMC)
- ❑ **CUCITRICE RICAMATRICE** (POSTURE, IMPEGNO VISIVO, CTD, RUMORE)
- ❑ **CUOCO** (MMC, CTD, ESPOSIZIONE A MICROCLIMA SFAVOREVOLE)
- ❑ **ELETTRICISTI** (ESPOSIZIONE A FUMI DI SALDATURA, RUMORE, MMC, CANTIERISTICA)
- ❑ **ESTETISTA** (ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, AD AGENTI CHIMICI)
- ❑ **IDRAULICO** (ESPOSIZIONE A FUMI DI SALDATURA, RUMORE, MMC, CANTIERISTICA)
- ❑ **MAGAZZINIERE** (ESPOSIZIONE A MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI)
- ❑ **ODONTOTECNICI** (ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, AGENTI BIOLOGICI, RESINE, SALDATURE)
- ❑ **ORAFI E ARGENTIERI** (ESPOSIZIONE A FUMI DI SALDATURA, LUCIDATURA METALLI CON PASTE ABRASIVE, HG IN DORATURA CON AMALGAMA, AGENTI CHIMICI, CIANURI, SALDATURA CON LEGHE, CADMIO)
- ❑ **PANIFICATORI** (ESPOSIZIONE A SOSTANZE SENSIBILIZZANTI, MICROCLIMA DISAGEVOLE, (LAVORO NOTTURNO), AGENTI CHIMICI, RUMORE, MMC, POLVERI VEGETALI, FREQUENTI ALLERGOPATIE)
- ❑ **SERRAMENTISTA** (ESPOSIZIONE A RUMORE E A MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI)
- ❑ **PARRUCCHIERI** (ESPOSIZIONE A SOSTANZE SENSIBILIZZANTI, PARAFENILENDIAMINA, PERSOLFATO DI AMMONIO. AGENTI CHIMICI, FREQUENTI ALLERGOPATIE)

## **TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER CUI NON VI È OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

- ▶ ADDETTO MACCHINE UTENSILI (NON RUMOROSE);
- ▶ BARISTA;
- ▶ CAMERIERE;
- ▶ COMMESSO;
- ▶ IMPIEGATO SENZA UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE (VDT).

# IL MEDICO COMPETENTE: REQUISITI

## ❖ **TITOLI:**

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, rilasciata dall'Assessorato regionale alla Sanità;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

## ❖ FREQUENZA DI **APPOSITI PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI.**

## ❖ PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA AI SENSI DEL D.Lgs. 229/99.

## ❖ **ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI COMPETENTI ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.**




# IL MEDICO COMPETENTE

## PRINCIPALI COMPITI



1. **COLLABORARE CON IL DATORE DI LAVORO E IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**, ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI, **ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI**, **E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO**;
2. **PROGRAMMARE ED EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA**;
3. **ISTITUIRE, AGGIORNARE E CUSTODIRE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE** SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA;
4. **VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO 1 VOLTA ALL'ANNO O A CADENZA DIVERSA** CHE STABILISCE IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI;
5. **PARTECIPARE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI** I CUI RISULTATI GLI SONO FORNITI CON TEMPESTIVITÀ AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA.

## LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE VISITE MEDICHE:



**Possono essere effettuate inoltre (D.Lgs. 106/2009):**

- a) visite mediche in fase preassuntiva;**
- b) visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.**


**Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.**

**Non possono essere effettuate visite per accertare stati di gravidanza.**

<b>RISCHIO</b>	<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>PERIODICITÀ DELLE VISITE</b>
<b>VIDEOTERMINALI</b>	Visita medica preventiva e visite periodiche, nonché a richiesta del lavoratore	<b>la periodicità delle visite di controllo è biennale</b> per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; <b>quinquennale negli altri casi.</b>
<b>RUMORE</b>	Visita medica preventiva e visite periodiche, nonché a richiesta del lavoratore	<b>di norma 1 volta l'anno</b> o con periodicità diversa decisa dal medico competente
<b>VIBRAZIONI</b>	Visita medica preventiva e visite periodiche, nonché a richiesta del lavoratore	<b>di norma 1 volta l'anno</b> o con periodicità diversa decisa dal medico competente
<b>AGENTI CHIMICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite mediche preventive, periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a richiesta del lavoratore</li> <li>• Cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti al rischio chimico</li> </ul>	<b>di norma 1 volta l'anno</b> o con periodicità diversa decisa dal medico competente
<b>AGENTI CANCEROGENI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite mediche periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a richiesta del lavoratore</li> <li>• Cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti al rischio</li> <li>• Registro degli esposti</li> </ul>	<b>di norma 1 volta l'anno</b> o con periodicità diversa decisa dal medico competente
<b>AMIANTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite mediche preventive, periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a richiesta del lavoratore</li> <li>• Cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti al rischio</li> <li>• Registro degli esposti</li> </ul>	<b>di norma 1 volta ogni 3 anni</b> o con periodicità diversa decisa dal medico competente
<b>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</b>	Visita medica preventiva e visite periodiche, nonché a richiesta del lavoratore	<b>di norma 1 volta l'anno</b> o con periodicità diversa decisa dal medico competente
<b>AGENTI BIOLOGICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite mediche preventive, periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a richiesta del lavoratore</li> <li>• Cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti al rischio</li> <li>• Registro degli esposti e degli eventi accidentali</li> <li>• Obbligo di vaccinazione</li> </ul>	<b>di norma 1 volta ogni anno</b> o con periodicità diversa decisa dal medico competente
<b>LAVORO NOTTURNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite mediche preventive, periodiche, nonché a richiesta del lavoratore</li> </ul>	<b>di norma 1 volta ogni anno</b> o con periodicità diversa decisa dal medico competente

**IL MC, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE VISITE MEDICHE  
DEVE ESPRIMERE UNO DEI SEGUENTI GIUDIZI RELATIVI ALLA**

**MANSIONE SPECIFICA:**



**GLI ESITI DELLA VISITA MEDICA DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA  
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO INDIVIDUALE.**



# LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

## IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(ARTT. 47-50 D.LGS. 81/2008)

# IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEVE ESSERE ELETTO O DESIGNATO DAI LAVORATORI IN TUTTE LE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE


COME?

- ❑ **Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori**, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
- ❑ **Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori**, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

QUALORA IN AZIENDA NON SI PROCEDA ALL' ELEZIONE DEL RLS?

TALI FUNZIONI SONO ESERCITATE DAI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI O DI SITO PRODUTTIVO

# IL NUMERO MINIMO DEI RLS È IL SEGUENTE:



# L'RLS.....

- a) può accedere ai luoghi di lavoro;
- b) deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;**
- c) deve essere consultato sulla designazione del RSPP e ASPP, degli addetti alle emergenze e al primo soccorso e del medico competente;**
- d) deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di sicurezza;**
- e) può ricevere informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) può ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) deve ricevere una formazione adeguata, iniziale di almeno 32 ore con obbligo di effettuare 4 ore di aggiornamento ogni anno;**
- h) può promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) può formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) deve partecipare alla riunione periodica;
- k) può fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) deve avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate in azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

# CHI E' IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)?



**ESERCITA LE COMPETENZE DEL RLS CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO O DEL COMPARTO DI COMPETENZA NELLE QUALI NON SIA STATO ELETTO O DESIGNATO IL RLS.**



**LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE NEL CUI AMBITO NON E' STATO ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SONO TENUTE A PARTECIPARE AD UN FONDO DI SOSTEGNO.**



**LE AZIENDE DEVONO VERSARE UN CONTRIBUTO IN MISURA PARI A DUE ORE LAVORATIVE ANNUE, PER OGNI LAVORATORE OCCUPATO PRESSO L'AZIENDA OVVERO L'UNITÀ PRODUTTIVA, CALCOLATE SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA**

# LA RIUNIONE PERIODICA

- ✓ **NELLE AZIENDE E NELLE UNITÀ PRODUTTIVE CHE OCCUPANO PIÙ DI 15 LAVORATORI, IL DATORE DI LAVORO, DIRETTAMENTE O TRAMITE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI, DEVE INDIRE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO UNA RIUNIONE CUI PARTECIPANO:**

- a) egli stesso o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



- ✓ **NELLE UNITÀ PRODUTTIVE CHE OCCUPANO FINO A 15 LAVORATORI È FACOLTÀ DEL RLS CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DI UN'APPOSITA RIUNIONE.**

Nel corso della riunione il datore di lavoro deve sottoporre all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
- d) i programmi di informazione e formazione ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto **un verbale** che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.



# **LA GESTIONE DELLE EMERGENZE**

## **GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE E ALL'ANTINCENDIO**

**(ARTT. 43, 44 E 46 D.LGS. 81/2008)**

**IL DATORE DI LAVORO DEVE VALUTARE E PROGRAMMARE LA GESTIONE DI POSSIBILI SITUAZIONI EMERGENZIALI (ES. TERREMOTI, INCENDI, ALLUVIONI, ETC.), AL FINE DI NON TROVARSI IMPREPARATO, E COSI' PURE L'ORGANIZZAZIONE D'AZIENDA DALLO STESSO PRESIEDUTA, NEL CASO ACCADANO EVENTI GRAVI ED IMMEDIATI.**

**A TAL FINE DOVRA'**

- 1. DESIGNARE, PREVENTIVAMENTE, I LAVORATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA**
- 2. ORGANIZZARE I NECESSARI RAPPORTI CON I SERVIZI PUBBLICI COMPETENTI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO, SALVATAGGIO, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA**
- 3. INFORMARE TUTTI I LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI A UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA LE MISURE PREDISPOSTE E I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE**
- 4. PROGRAMMARE GLI INTERVENTI, PRENDERE PROVVEDIMENTI E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO NON EVITABILE, POSSANO CESSARE LA LORO ATTIVITÀ, O METTERSI AL SICURO, ABBANDONANDO IMMEDIATAMENTE IL LUOGO DI LAVORO**

Segue....

5. **ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AFFINCHÉ QUALSIASI LAVORATORE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO PER LA PROPRIA SICUREZZA O PER QUELLA DI ALTRE PERSONE E NELL'IMPOSSIBILITÀ DI CONTATTARE IL COMPETENTE SUPERIORE GERARCHICO, POSSA PRENDERE LE MISURE ADEGUATE PER EVITARE LE CONSEGUENZE DI TALE PERICOLO, TENENDO CONTO DELLE SUE CONOSCENZE E DEI MEZZI TECNICI DISPONIBILI**
  
6. **ASTENERSI, SALVO ECCEZIONI DEBITAMENTE MOTIVATE, DAL CHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTA UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO**
  
7. **GARANTIRE LA PRESENZA DI MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI ALLA CLASSE DI INCENDIO ED AL LIVELLO DI RISCHIO PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, TENENDO ANCHE CONTO DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI IN CUI POSSONO ESSERE USATI. L'OBBLIGO SI APPLICA ANCHE AGLI IMPIANTI DI ESTINZIONE FISSI, MANUALI O AUTOMATICI, INDIVIDUATI IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

# DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

(art. 44 D.Lgs. 81/08)

**Il lavoratore** che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato:

- si allontani dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, o
- nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prenda misure per evitare le conseguenze di tale pericolo .....

**non può subire pregiudizio alcuno** e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

# GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

**NON POSSONO RIFIUTARE LA DESIGNAZIONE,  
SE NON PER GIUSTIFICATO MOTIVO.**

**DEVONO ESSERE FORMATI, ESSERE IN NUMERO SUFFICIENTE E  
DISPORRE DI ATTREZZATURE ADEGUATE, TENENDO CONTO  
DELLE DIMENSIONI E DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA O  
DELL'UNITÀ PRODUTTIVA.**

(comma f, art. 43 D.Lgs. 81/08)

IN ATTESA DELL'ADOZIONE DEI DECRETI DEI MINISTERI DELL'INTERNO, DEL  
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PREVISTI AL COMMA 3 ART. 46  
D.LGS. 81/08, CONTINUANO AD APPLICARSI I **CRITERI GENERALI DI SICUREZZA  
ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEI LUOGHI DI  
LAVORO CONTENUTI NEL DM 10 MARZO 1998.**

## **FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO:**

<b>AZIENDE A BASSO RISCHIO INCENDIO</b>	<b>2 ORE TEORICHE</b>	<b>+ 2 DI ESERCITAZIONE PRATICA</b>
<b>AZIENDE A MEDIO RISCHIO INCENDIO</b>	<b>5 ORE TEORICHE</b>	<b>+ 3 DI ESERCITAZIONE PRATICA</b>
<b>AZIENDE AD ELEVATO RISCHIO INCENDIO</b>	<b>12 ORE TEORICHE</b>	<b>+ 4 DI ESERCITAZIONE PRATICA</b>

**AZIENDE CHE HANNO ELABORATO IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE:  
PROVA PRATICA DI EVACUAZIONE ANNUALE**

## **CORSO A:**

### **CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)**

#### **1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)**

- PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE;
- PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE;
- SOSTANZE ESTINGUENTI IN RELAZIONE AL TIPO DI INCENDIO;
- EFFETTI DELL'INCENDIO SULL'UOMO;
- DIVIETI E LIMITAZIONI DI ESERCIZIO;
- MISURE COMPORTAMENTALI.

#### **2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)**

- PRINCIPALI MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO;
- EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO;
- CHIAMATA DEI SOCCORSI.

#### **3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)**

- PRESA VISIONE E CHIARIMENTI SUGLI ESTINTORI PORTATILI;
- ISTRUZIONI SULL'USO DEGLI ESTINTORI PORTATILI EFFETTUATA O AVVALENDOSI DI SUSSIDI AUDIOVISIVI O TRAMITE DIMOSTRAZIONE PRATICA.

## **CORSO B:**

# **CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)**

### **1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)**

- PRINCIPI SULLA COMBUSTIONE E L'INCENDIO;
- LE SOSTANZE ESTINGUENTI;
- TRIANGOLO DELLA COMBUSTIONE;
- LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO;
- RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO;
- PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE PER PREVENIRE GLI INCENDI.

### **2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)**

- LE PRINCIPALI MISURE DI PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI;
- VIE DI ESODO;
- PROCEDURE DA ADOTTARE QUANDO SI SCOPRE UN INCENDIO O IN CASO DI ALLARME;
- PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE;
- RAPPORTI CON I VIGILI DEL FUOCO;
- ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE;
- SISTEMI DI ALLARME;
- SEGNALETICA DI SICUREZZA;
- ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.

### **3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)**

- PRESA VISIONE E CHIARIMENTI SUI MEZZI DI ESTINZIONE PIÙ DIFFUSI;
- PRESA VISIONE E CHIARIMENTI SULLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
- ESERCITAZIONI SULL'USO DEGLI ESTINTORI PORTATILI E MODALITÀ DI UTILIZZO DI NASPI E IDRANTI.

# **CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)**

## **1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)**

- PRINCIPI SULLA COMBUSTIONE;
- LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO AMBIENTE DI LAVORO;
- LE SOSTANZE ESTINGUENTI;
- I RISCHI ALLE PERSONE ED ALL'AMBIENTE;
- SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI;
- ACCORGIMENTI COMPORTAMENTALI PER PREVENIRE GLI INCENDI;
- L'IMPORTANZA DEL CONTROLLO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO;
- L'IMPORTANZA DELLE VERIFICHE E DELLE MANUTENZIONI SUI PRESIDI ANTINCENDIO.

## **2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)**

- MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA;
- VIE DI ESODO, COMPARTIMENTAZIONI, DISTANZIAMENTI;
- ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE;
- SISTEMI DI ALLARME;
- SEGNALETICA DI SICUREZZA;
- IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA;
- ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.

## **3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)**

- PROCEDURE DA ADOTTARE QUANDO SI SCOPRE UN INCENDIO;
- PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI ALLARME;
- MODALITÀ DI EVACUAZIONE;
- MODALITÀ DI CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO;
- COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO IN CASO DI INTERVENTO;
- ESEMPLIFICAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA E MODALITÀ PROCEDURALI-OPERATIVE.

## **4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)**

- PRESA VISIONE E CHIARIMENTI SULLE PRINCIPALI ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO;
- PRESA VISIONE SULLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERE, AUTOPROTETTORE, TUTE, ETC.);
- ESERCITAZIONI SULL'USO DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO E DPI.

# I LAVORATORI DESIGNATI DEVONO CONSEGUIRE UN ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA RILASCIATO DAI VIGILI DEL FUOCO NEI SEGUENTI LUOGHI DI LAVORO:

- A) INDUSTRIE E DEPOSITI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6 DEL D.P.R. N. 175/1988 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- B) FABBRICHE E DEPOSITI DI ESPLOSIVI;
- C) CENTRALI TERMOELETTRICHE;
- D) IMPIANTI DI ESTRAZIONE DI OLI MINERALI E GAS COMBUSTIBILI;
- E) IMPIANTI E LABORATORI NUCLEARI;
- F) DEPOSITI AL CHIUSO DI MATERIALI COMBUSTIBILI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A 10.000 MQ;
- G) ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O ESPOSITIVE CON SUPERFICIE APERTA AL PUBBLICO SUPERIORE A 5.000 MQ;
- H) AEROPORTI, INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E METROPOLITANE;
- I) ALBERGHI CON OLTRE 100 POSTI LETTO;
- L) OSPEDALI, CASE DI CURA E CASE DI RICOVERO PER ANZIANI;
- M) SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CON OLTRE 300 PERSONE PRESENTI;**
- N) UFFICI CON OLTRE 500 DIPENDENTI;
- O) LOCALI DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 POSTI;**
- P) EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE E STORIA, SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLO STATO AI SENSI DEL R.D. 7 NOVEMBRE 1942, N. 1564, ADIBITI A MUSEI, GALLERIE, COLLEZIONI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI, CON SUPERFICIE APERTA A PUBBLICO SUPERIORE A 1000 MQ;
- Q) CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI IN SOTTERRANEO PER LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI GALLERIE, CAVERNE, POZZI ED OPERE SIMILI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 50 M;
- R) CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI OVE SI IMPIEGANO ESPLOSIVI.



# ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

NEI LUOGHI DI LAVORO OVE RICORRE L'OBBLIGO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA, I LAVORATORI DEVONO PARTECIPARE AD **ESERCITAZIONI ANTINCENDIO, EFFETTUATE ALMENO 1 VOLTA L'ANNO**, PER METTERE IN PRATICA LE PROCEDURE DI ESODO E DI PRIMO INTERVENTO.

NEI LUOGHI DI LAVORO DI PICCOLE DIMENSIONI, TALE ESERCITAZIONE DEVE SEMPLICEMENTE COINVOLGERE IL PERSONALE NELL'ATTUARE QUANTO SEGUE:

- PERCORRERE LE VIE DI USCITA;
- IDENTIFICARE LE PORTE RESISTENTI AL FUOCO, OVE ESISTENTI;
- IDENTIFICARE LA POSIZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME;
- IDENTIFICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO.



# **IL PRIMO SOCCORSO**

## **GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE**

**(ART. 45 D.LGS. 81/2008)**

**IL DATORE DI LAVORO DEVE ADOTTARE I  
PROVVEDIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PRIMO  
SOCCORSO E DI ASSISTENZA MEDICA DI  
EMERGENZA.....**

LE CARATTERISTICHE MINIME DELLE ATTREZZATURE  
DI PRIMO SOCCORSO, I REQUISITI DEL PERSONALE  
ADDETTO E LA SUA FORMAZIONE, INDIVIDUATI IN  
RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ, AL NUMERO  
DEI LAVORATORI OCCUPATI ED AI FATTORI DI  
RISCHIO,  
SONO INDIVIDUATI DAL  
**DECRETO MINISTERIALE 15 LUGLIO 2003, N. 388**  
E DAI SUCCESSIVI DECRETI MINISTERIALI DI  
ADEGUAMENTO.

## **Il Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 Luglio 2003**

*"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni"* ha previsto per tutte le imprese:

1. la **classificazione delle aziende** in relazione alla tipologia di rischio prevedibile;
2. il **contenuto dei corsi di formazione** ai quali devono partecipare gli addetti al primo soccorso designati dal datore di lavoro;
3. la definizione dei **presidi medico-chirurgici di primo soccorso occorrenti e l'obbligo di istituire un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il Servizio Sanitario Nazionale.**

# CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Gruppo	Tipologia di imprese o unità produttive	Numero di lavoratori
<p style="text-align: center;"><b>A</b></p>	<p>aziende soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 334/99;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centrali termoelettriche;</li> <li>- impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95;</li> <li>- aziende estrattive e attività minerarie di cui al D.P.R. 624/96;</li> <li>- aziende che effettuano lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 320/56;</li> <li>- aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Qualsiasi numero</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nell'ultimo triennio.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Qualsiasi numero</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aziende del comparto dell'agricoltura</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Più di 5 (a tempo indeterminato)</p>
<p style="text-align: center;"><b>B</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A</li> </ul>	<p style="text-align: center;">3 o più dipendenti</p>
<p style="text-align: center;"><b>C</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Meno di 3 dipendenti</p>

**IL DATORE DI LAVORO, SENTITO IL MEDICO COMPETENTE,  
DEVE IDENTIFICARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA  
PROPRIA AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVA E,  
SOLO NEL CASO APPARTENGA AL GRUPPO A,  
COMUNICARLA ALL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE  
COMPETENTE SUL TERRITORIO IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ  
LAVORATIVA,  
PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA  
DEL CASO.**

**SE L'AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVA SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVE  
COMPRESSE IN GRUPPI DIVERSI, IL DATORE DI LAVORO DEVE  
RIFERIRSI ALL'ATTIVITÀ CON INDICE PIÙ ELEVATO.**

# LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

**IN OGNI AZIENDA DEVE ESSERE COSTITUITO UN SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO DIMENSIONATO IN BASE ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DEI RISCHI PRESENTI E/O POTENZIALI.**

**IL DATORE DI LAVORO, SENTITO IL MEDICO COMPETENTE, OVE NOMINATO, DEVE DESIGNARE UNO O PIÙ LAVORATORI QUALI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE.**

**LE FIGURE PRESCELTE DEVONO FREQUENTARE UNO SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PIU' CORSI DI AGGIORNAMENTO A CADENZA TRIENNALE, SVOLTI DA **PERSONALE MEDICO**, IN COLLABORAZIONE, OVE POSSIBILE, CON IL SISTEMA DI EMERGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.**

## **AZIENDE DEI GRUPPI B E C**

- FORMAZIONE INIZIALE DI 12 ORE**
- AGGIORNAMENTO DI 4 ORE**

## **AZIENDE DEL GRUPPO A**

- FORMAZIONE INIZIALE DI 16 ORE**
- AGGIORNAMENTO DI 6 ORE**

**IL DATORE DI LAVORO  
DEVE INDIVIDUARE E RENDERE DISPONIBILI  
I NECESSARI PRESIDI SANITARI  
ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI  
ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO INTERNO ED AL  
PRONTO SOCCORSO.**

TALI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DEVONO:

- ESSERE APPROPRIATI AI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELL'AZIENDA;
- ESSERE MANTENUTI IN CONDIZIONI DI EFFICIENZA E DI PRONTO IMPIEGO;
- ESSERE CUSTODITI IN LUOGO IDONEO E FACILMENTE ACCESSIBILE

## AZIENDE DEL GRUPPO A E B

## AZIENDE DEL GRUPPO C

### CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO:

- GUANTI STERILI MONOUSO (5 PAIA);
- 1 FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 1 LITRO
- 3 FLACONI DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA ( SODIO CLORURO - 0, 9%) DA 500 ML
- 2 PACCHETTI DI COMPRESSE DI GARZA STERILE 18 X 40 IN BUSTE SINGOLE
- 10 PACCHETTI DI COMPRESSE DI GARZA STERILE 10 X 10 IN BUSTE SINGOLE
- 2 PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO
- 1 CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO
- 2 CONFEZIONI DI CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO
- 2 ROTOLI DI CEROTTO ALTO CM. 2,5
- 1 CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA
- UN PAIO DI FORBICI,
- 3 LACCI EMOSTATICI
- 2 CONFEZIONI DI GHIACCIO PRONTO USO
- 2 SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI
- 1 TERMOMETRO
- VISIERA PARASCHIZZI,
- 2 TELI STERILI MONOUSO
- APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA.

### CONTENUTI MINIMI DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE:

- GUANTI STERILI MONOUSO (2 PAIA)
- 1 FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 125 ML
- 1 FLACONE DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (SODIO CLORURO 0,9%) DA 250 ML
- 1 PACCHETTO DI COMPRESSE DI GARZA STERILE 18 X 40 IN BUSTE SINGOLE
- 3 PACCHETTI DI COMPRESSE DI GARZA STERILE 10 X 10 IN BUSTE SINGOLE
- PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO
- 1 CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO
- 1 CONFEZIONE DI CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO
- 1 ROTOLO DI CEROTTO ALTO CM 2,5
- 1 ROTOLO DI BENDA ORLATA ALTA CM 10
- UN PAIO DI FORBICI
- UN LACCIO EMOSTATICO
- 1 CONFEZIONE DI GHIACCIO PRONTO USO
- SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI
- ISTRUZIONI SUL MODO DI USARE I PRESIDI SUDDETTI E DI PRESTARE I PRIMI SOCCORSI IN ATTESA DEL SERVIZIO DI EMERGENZA.

# I SOGGETTI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

**DATORE DI LAVORO  
DIRIGENTI**

**SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE (RSPP + ASPP)**

**MEDICO COMPETENTE**

**PREPOSTI**

**RAPPRESENTANTI DEI  
LAVORATORI  
PER LA SICUREZZA**

**LAVORATORI**

**ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE  
EMERGENZE**

**ADDETTI AL PRIMO  
SOCCORSO**